



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. xxxx/xx, proposto da

XXXXXXXXX XXXXXXXX,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Lanni e Angelo
Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso il secondo,
in Roma, via Alfredo Serranti, 49;

C O N T R O

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA,**

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima
domiciliato "ex lege", in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio n. XXXX del XXXXXX, resa "inter partes".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del soggetto
appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del *1° luglio 2008*, il Consigliere *Eugenio Mele*;

Uditi l'avv. Tartaglia e l'avv. dello Stato Greco;

DIRITTO

(...)Come è evidente, l'annullamento disposto dal Comandante in seconda della Guardia di finanza dell'originario procedimento ha determinato che tutto il tempo fino ad allora consumato sia andato inesorabilmente perduto, per cui tra la data dell'11 maggio 1999 (data della prima contestazione degli addebiti) e quella del 28 aprile 2000 (data di emanazione del provvedimento disciplinare, conclusivo dell'omonimo procedimento) sono trascorsi ben 324 giorni, molti di più di quelli indicati nell'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il quale prevede espressamente che:

“Salvo quanto disposto dall'art. 21-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro odi impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di

intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale”.

Poiché, peraltro, come si può facilmente constatare dalla scansione temporale degli atti procedimentali prima indicati fra la data della contestazione degli addebiti e quella della irrogazione della sanzione sono trascorsi ben oltre i 180 giorni previsti (ed anche più dei 270 giorni previsti in via complessiva) dalla norma, la sanzione non può che essere considerata illegittima, in quanto scaturente da un'aperta violazione di legge.

L'appello è, pertanto, fondato e va, conseguentemente, accolto, anche se sussistono evidenti ragioni di equità per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 1° luglio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Gaetano TROTTA	- Presidente
Luigi MARUOTTI	- Consigliere
Antonino ANASTASI	- Consigliere
Anna LEONI	- Consigliere
Eugenio MELE	- Consigliere est.
L'ESTENSORE Eugenio Mele	IL PRESIDENTE Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

Depositata in Segreteria

Il 19/9/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Per il / Il Dirigente

Dott. Giuseppe Testa